



Con la recente **circolare n. 84 del 10 giugno 2021**, l'Inps modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (*favorevole ai contribuenti*) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl l'Inps si era espresso con la circolare n. 102/2003: sulla base della quale, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, *la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.* Secondo l'Inps, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione previdenziale derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un fitto contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019); la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020 e di recente anche l'Inps ha accettato tale tesi con la circolare n. 84/2021, di conseguenza è superato quanto era stato espresso con la sopracitata circolare 102/2003.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali (SRL), senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

- socio che svolge attività lavorativa all'interno di società di capitali (SRL);
- socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società, SRL, (aspetto chiarito dalla successiva **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**).

Per quanto riguarda la decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani